



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

-----

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 6 DEL 22-04-2016

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO**

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COLOMBO	X		GAMBIRASIO		X
PAOLA			SIMONE		
SPREAFICO	X		MANGIONE		
FRANCO			ANDREA	X	
MILANI			LOSA		
ROBERTO	X		FABRIZIO	X	
MILANI			MANGILI		
SAULO	X		ANNA MARIA		X
MANGILI			PREVITALI		
LICIA	X		PIER	X	
SANTINA			ANSELMO		
PIAZZI					
PAOLO	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il dott. ROSA RENDA, Segretario Comunale.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 2

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento cedendo la parola al Ragioniere Comunale Sig. Dario Aliverti il quale relazione l'Assemblea sul punto in oggetto facendo presente che a livello di tariffe la suddivisione percentuale tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è molto simile a quella utilizzata per l'anno 2015 mentre per quanto riguarda le modalità di pagamento la TARI verrà versata in due rate con scadenza 16 luglio e 16 gennaio 2017 e con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 17 ottobre 2016 invece delle tre rate utilizzate nello scorso anno.

**Consigliere Previtali Pieranselmo:** sottolinea che con la gestione unitaria del servizio da parte della Silea spa ci saranno minori costi del servizio e chiede all'Amministrazione se ci può essere la possibilità di ridurre le tariffe per il prossimo anno.

**Consigliere Milani Saulo:** dichiara che tale possibilità potrà essere valutata alla luce dei costi finali del servizio per l'anno 2016.

**Consigliere Losa Fabrizio:** richiede dei dati circa l'andamento della riscossione del ruolo TARI 2015 e degli anni precedenti.

**Il Sindaco:** ricorda che per migliorare il servizio andrebbero fatti degli investimenti per l'ampliamento della piazzola ecologica con il posizionamento di una stanga e per il miglioramento della raccolta degli ingombranti. Sottolinea che un certo tasso di evasione è endemico ma che l'Ufficio Tributi è molto efficiente.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

Visti inoltre:

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68 i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
- il comma 683 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno dell' 01.03.2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 55, del 07 marzo 2016, che ha differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Atteso inoltre che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.11.2015;

Visti gli artt. 33 e 46 del suindicato Regolamento che stabiliscono rispettivamente che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Considerato che:

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;
- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica;
- deve essere garantita la copertura integrale dei costi definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune;
- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento ed un massimo del dieci per cento;
- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura al valor minimo rispetto a quanto proposto nelle tabelle 2, 3b e 4b dello stesso decreto.

Richiamata la deliberazione separata del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il Piano Finanziario per l'anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana SILEA S.p.A., trasmesso in data 31 marzo u.s. prot.n. 1583, con annessa relazione illustrativa, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, di cui si allega un riepilogo del prospetto economico – finanziario (Allegato 2);

Dato atto che è stato redatto dall'Ufficio Tributi l'allegato prospetto di articolazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014;

Dato atto inoltre:

- che ai sensi dell'art. 44 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale l'ammontare globale delle riduzioni tariffarie previste per l'attività di recupero delle utenze non domestiche non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2016 in euro 3.000,00 (eurotre mila/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- che ai sensi dell'art. 46 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2016 in euro 1.000,00 (euomille/00), in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2016 in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

Dato atto inoltre che al comma 660 dell'articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 le ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 così recita: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI"*;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 16 luglio 2016;
- seconda rata scadenza 16 gennaio 2017;
- versamento in unica soluzione scadenza 17 ottobre 2016.

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla loro esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Udita la presentazione relativa a quanto in oggetto;

Con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di determinare per l'anno 2016 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti nella misura dell'allegato 1, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016;
3. di confermare in toto quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale introducendo unicamente le seguenti modifiche:
  - Scadenza presentazione modulistica a pena di decadenza sia per le utenze domestiche che non domestiche: 31 gennaio 2017;
  - Regolarità dei pagamenti per l'anno 2016 a titolo di TARI (scadenza 16.07.2016 – scadenza 16.01.2017 oppure scadenza 17.10.2016);

- Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. (redditi 2015) inferiore od uguale a € 23.000,00.=;
- 4. di approvare, per l'annualità 2016, le seguenti scadenze di versamento del Tributo sui rifiuti (TARI):
  - prima rata scadenza 16 luglio 2016;
  - seconda rata scadenza 16 gennaio 2017;
  - versamento in unica soluzione scadenza 17 ottobre 2016.
- 5. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente al tributo TARI;
- 6. di dare atto inoltre che le tariffe sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- 7. di delegare il Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini previsti dalla normativa;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PAOLA COLOMBO

Il Segretario  
ROSA RENDA

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
ROSA RENDA

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.